



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. 1 /2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2020

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Richiamato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 09/06/2017 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, ed in particolare l'art. 2 lett. o) che prevede l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee omogenee nelle quattro regioni del bacino padano al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;

Vista la d.g.r. 7095 del 18/09/2017 e s.m.i. "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017" che approva, in Allegato 2, i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell'art. 2 lett. o) dell'Accordo di Programma di bacino padano;

Considerato che ai fini dell'attivazione delle misure temporanee è stato individuato quale inquinante da monitorare il PM10, in quanto inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica;

Rilevato che il Nuovo accordo di programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia e ARPA Lombardia. Tale applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

superamento del limite giornaliero, la mappa dei comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Considerato che la d.g.r. 7095/2017 e s.m.i. ha stabilito che:

- le misure temporanee omogenee si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2 (come definite dalla d.g.r. 2578/2014), nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo;
- le misure temporanee omogenee si articolano su due livelli al verificarsi del superamento del limite giornaliero per il PM10 (50 big/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per quattro giorni consecutivi (1° livello) e per dieci giorni consecutivi (2° livello);
- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) e le misure si attivano entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), mentre il controllo dei dati per il "rientro al livello verde" avviene quotidianamente;
- le misure temporanee omogenee possono essere applicate ad ulteriori Comuni in caso di adesione volontaria;
- le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale;

RICHIAMATO

quanto disposto dalla legge regionale 11 dicembre 2006, n° 24 e dalle le DGR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e DGR n. 2055 del 31 luglio 2019, prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione permanenti.

AUTOVEICOLI:

Nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30 dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, non possono circolare:

- gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
- gli autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

MOTOVEICOLI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 è vigente il fermo permanente della circolazione da lunedì a domenica dalle 00.00 alle 24.00 dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno su tutto il territorio regionale;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30 dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;

AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL):

È vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno su tutto il territorio regionale.

Sanzione

La sanzione prevista dell'art. 27 dalla legge regionale 24/06, per l'inosservanza delle misure di limitazione permanente alla circolazione prevede degli importi edittali da € 75,00 a € 450,00, il cui procedimento amministrativo sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/81.

Ambiti di applicazione



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione:

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004;
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, secondo le determinazioni dei Comuni competenti per territorio.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

- **veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;**
- **veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;**
- **veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);**
- **veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;**

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste la DGR 2578 del 31 ottobre 2014, la DGR 7095 del 18 settembre 2017, la DGR 449 del 2 agosto 2018 e la DGR n. 2055 del 31 luglio 2019;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

In aggiunta alle misure permanenti previste dalle DGR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e DGR n. 2055 del 31 luglio 2019, sopra citate,

Fino al 31 marzo 2020:

1. Che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per quattro giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo), entreranno in vigore le seguenti misure di 1° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

- a) Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 compreso dalle 8.30 alle 12.30 tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi.**

Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni permanenti con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico; gli autoveicoli aderenti al progetto MoVe-In non sono derogati in caso di attivazione delle misure temporanee.

- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i**



COMUNE DI LISSONE

CORPO POLIZIA LOCALE

valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 07/11/2017;

- c) **Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; ad eccezione del falò di Sant'antonio del 18 gennaio 2020**
- d) **Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;**
- e) **Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**
- f) **Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;**
- g) **Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;**
- h) **Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.**

2. Che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per dieci giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo), entreranno in vigore le seguenti misure di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello), da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

- i) **Estensione delle limitazioni per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 compreso nella fascia oraria 8.30 - 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 - 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto la;**
- j) **Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 07/11/2017.**

3. Che a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate sul suddetto applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia e ARPA Lombardia l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata rispetto a quanto indicato ai punti 1 e 2 come segue:

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati porta ad una variazione in aumento del livello esistente ma le previsioni metereologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

DISPONE CHE

siano esclusi dalla vigenza della presente ordinanza e dalle disposizioni della legge 11 dicembre 2006, n.° 24, i seguenti tratti stradali di collegamento con la ex Strada Statale 36 (Valassina) e con la Stazione Ferroviaria. In particolare:

- **Via della Repubblica e Via Martiri della Libertà;**



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

- Via Catalani, Via Platani e Via San Giorgio;
- Via Lombardia, Via Como, Via Matteotti e Via Carducci.
- Via Cattaneo
- Via Zanella e Via Trieste.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di limitazione permanente alla circolazione, richiamate in premessa, sono sanzionate ai sensi della legge dell'art. 27 dalla legge regionale 24/06, importi edittali da € 75,00 a € 450,00, il cui procedimento amministrativo sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/81
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti *a)* e *i)* sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *j)* sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

AVVISA CHE

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente da ARPA Lombardia si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 pg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 pg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro dal livello di criticità, e quindi la sospensione delle misure, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

Concettina Monguzzi